

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 16/03/2012**

**OGGETTO DELLA DOMANDA - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso ha per oggetto cartella di pagamento relativa a IVA per l'anno 2007, nei confronti di Ve. Je. An.

Premesso che la cartella reca l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli, in pendenza di giudizio, di importi dovuti in forza di precedente avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, derivante dalla decadenza dell'agevolazione di cui all'art. 1, nota II bis, c.1, Parte I Tariffa all. D.P.R. 131/86, per l'acquisto di case di abitazione non di lusso e loro pertinenze, in relazione all'unità immobiliare ad uso abitativo acquistata dalla contribuente con atto in data 13/12/07, a sostegno della richiesta di annullamento dell'atto la ricorrente assume che la cartella è affetta da errori materiali nella formazione del ruolo, sotto il profilo:

- dell'ammontare, poiché alla contribuente viene addebitato a titolo d'imposta un importo di € 23.700,00 "pari non alla metà, bensì al totale dell'imposta corrispondente al maggior imponibile accertato", con conseguente violazione di quanto stabilito dall'art. 15, c.1, D.P.R. 602/73,
- della indebita applicazione delle sanzioni, iscritte in misura pari al loro intero ammontare, mentre gli importi iscrivibili in via provvisoria potevano riferirsi solamente alla maggiore IVA dovuto, oltre agli interessi, poiché all'atto della proposizione del ricorso avverso l'avviso di rettifica in liquidazione la contribuente aveva optato per la definizione delle sole sanzioni.

L'ufficio si è tempestivamente costituito in giudizio replicando quanto segue;

- La decadenza dall'agevolazione era motivata dal fatto che la contribuente, contrariamente a quanto dichiarato in atto, aveva già richiesto analoga agevolazione in nel precedente atto d'acquisto, senza poi trasferire la residenza nel Comune ove l'immobile è ubicato nel termine previsto dalla legge;
- a seguito del ricorso contro il precedente avviso è stato instaurato giudizio avanti alla CTP Milano/Sez 18, in pendenza della cui definizione l'ufficio ha notificato la cartella oggetto del presente giudizio;
- l'eccepta violazione dell'art. 15 cit è inconferente, in quanto nel caso di specie (e con specifico riferimento alla riscossione in pendenza di ricorso) deve trovare applicazione la diversa disciplina di cui agli artt. 42 e 56, c. 1, D.P.R. 131/86: ciò in quanto la Tabella A, Parte II, n. 21 all. D.P.R. 633/72 "nel caso in esame, oggetto di revoca da parte dell'ufficio mezzo dell'avviso di liquidazione specificato in narrativa - contiene espresso richiamo alla disciplina di cui al Testo Unico in materia di imposta di Registro" (in particolare, la tabella richiama la nota II bis all'art. 1 Tariffa, Parte I, all. AIREGISTRO, "precisando espressamente che: «in caso di dichiarazione mendace nell'atto d'acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano disposizioni indicate nella predetta nota»");
- l'art 56, c.1 D.P.R. cit. prevede che "il ricorso del contribuente non sospende la riscossione" (a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato o di imposte suppletive), mentre l'art. 42, c.1, cit. contiene la distinzione tra imposta principale, suppletiva e complementare giurisprudenza e prassi hanno chiarito che l'imposta di registro comminata a seguito di decadenza dai benefici è qualificabile

come complementare, ma "tale imposta complementare è del tutto diversa dall'imposta complementare per maggior valore accertato";

- pertanto, nel caso in esame la proposizione del ricorso avverso l'avviso di liquidazione "non solo non sospende la riscossione, ma non determina neppure l'applicabilità della riscossione frazionata di cui alla lettera a) dell'art. 56 D.P.R. cit (1/3 della maggiore imposta)

- conseguentemente, l'iscrizione dell'intera maggior imposta dovuta è pienamente legittima: per quanto concerne le sanzioni "che la ricorrente asserisce di avere definito ai sensi dell'art. 17D.Lgs 472/97" l'ufficio si riserva di annullare il ruolo relativamente all'importo corrispondente a seguito della verifica che verrà operata sul punto.

Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato solo per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni.

Per quanto concerne l'iscrizione a titolo provvisorio in pendenza di giudizio, l'ipotesi dell'applicabilità al caso di specie della diversa disciplina di cui agli artt. 42e 56, c. 1, D.P.R. 131/86 appare coerente con l'interpretazione sistematica delle norme proposta dallo stesso Ufficio (e non contrastata dal ricorrente), in particolare in ragione della particolare deroga - rispetto al regime normale dell'art. 15 cit.- prevista per lo specifico caso della "dichiarazione mendace nell'atto d'acquisto (che ricorre nel caso di specie), e considerato che l'imposta dovuta a seguito di decadenza dai benefici ha natura diversa da quella derivante da accertamento di maggior valore del bene.<sup>1</sup>

Pertanto, l'iscrizione nei ruoli in pendenza di giudizio per l'ammontare risultante dalla cartella deve ritenersi legittima.

Per contro, la cartella deve essere annullata per quanto concerne le sanzioni, atteso che la contribuente aveva optato per la definizione delle stesse all'atto della proposizione del ricorso avverso l'avviso di rettifica: circostanza che l'ufficio non ha posto in dubbio. La parziale soccombenza legittima la compensazione delle spese di giudizio.

Sulla base di queste premesse e considerazioni, la Commissione

**P.Q.M.**

accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni, e respinge nel resto;

**dispone**

la compensazione delle spese di giudizio.

<sup>1</sup> In questo senso Cass., Sez 5, sent. n. 26407 del 5/12/05 - rv 587342 -.